

**concernente l'approvazione dell'Accordo tra  
la Svizzera e la Georgia concernente la promozione e  
la protezione reciproca degli investimenti**del 14 gennaio 2015

---

**1 Punti essenziali dell'Accordo****1.1 Situazione iniziale**

Il 3 giugno 2014 la Svizzera ha firmato, con riserva di ratifica, un nuovo Accordo bilaterale concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (APPI) con la Georgia.

Il nuovo APPI con la Georgia è uno strumento moderno che riflette il desiderio delle Parti contraenti, basato sul rispetto del diritto internazionale, di garantire un clima d'investimento stabile e favorevole ai capitali esteri e di contribuire così allo sviluppo sostenibile.

Lo scopo degli APPI è di garantire una protezione contrattuale contro i rischi non commerciali agli investimenti effettuati nei Paesi partner da persone fisiche e da imprese svizzere nonché a quelli effettuati in Svizzera da investitori dei Paesi partner. Sono in particolare interessate le discriminazioni statali nei confronti degli investitori nazionali, le espropriazioni illecite e le restrizioni ai trasferimenti di redditi e di altri importi legati all'investimento. Le procedure di composizione delle controversie consentono, se necessario, di ricorrere all'arbitrato internazionale per garantire l'applicazione delle norme contrattuali. Concludendo un APPI le Parti contraenti migliorano le condizioni quadro della propria piazza economica, rendendola pertanto maggiormente attrattiva per gli investimenti internazionali.

Da lungo tempo l'investimento internazionale ricopre un ruolo di primo piano per la Svizzera. Il volume di investimenti diretti all'estero (oltre 1072 mia. di franchi alla fine del 2013) e il numero di posti di lavoro offerti all'estero da imprese svizzere (più di 2,9 mio.) danno prova, nel confronto internazionale, di un livello straordinario. Nello stesso anno gli investimenti diretti esteri in Svizzera hanno raggiunto 688 miliardi di franchi offrendo lavoro a più di 440 000 persone.

La globalizzazione dell'economia dimostra che gli investimenti internazionali costituiscono un fattore di crescita e di sviluppo determinante per la maggior parte delle economie nazionali. La Svizzera, essendo un importante Paese d'origine di investimenti diretti internazionali, ha interesse a creare condizioni quadro favorevoli alle attività delle sue imprese all'estero e a offrire loro una protezione giuridica efficace. Le piccole e medie imprese che, sempre più spesso, ripartiscono geograficamente le loro attività dipendono maggiormente dalle condizioni quadro garantite dagli accordi tra gli Stati per i loro investimenti all'estero. Tuttavia, in questo settore manca ancora un dispositivo normativo universale paragonabile a quello degli accordi dell'OMC per il commercio internazionale. Istituiti per colmare questa lacuna, gli APPI costituiscono uno strumento importante della politica economica esterna

svizzera, soprattutto nei confronti dei Paesi non membri dell'OCSE. Il fatto che attualmente l'iniziativa di negoziare simili accordi provenga spesso da Paesi in via di sviluppo o da Paesi in transizione dimostra la presenza di un interesse reciproco.

Dal 1961 a oggi la Svizzera ha concluso 131 APPI, di cui 117 sono già in vigore. Dal 2004 gli APPI sono sottoposti per approvazione al Parlamento, di norma unitamente al rapporto annuale sulla politica economica esterna.<sup>1</sup>

## **1.2 Svolgimento dei negoziati**

L'Accordo con la Georgia è stato negoziato e parafato una prima volta nel 1997. La Georgia ha tuttavia richiesto in seguito varie modifiche all'accordo parafato, il che ha dato avvio a scambi, negoziati e incontri tra le Parti contraenti che sono proseguiti per diversi anni. Dopo un'ultima tornata negoziale, tenutasi a Berna nell'aprile 2014, i negoziati in vista di un nuovo APPI si sono conclusi in forma scritta in data 11 maggio 2014. L'Accordo è stato firmato il 3 giugno 2014 a Tbilisi.

## **1.3 Sintesi del contenuto dell'Accordo**

Gli APPI conclusi dalla Svizzera negli ultimi anni sono molto simili a livello di contenuto. Il testo negoziato con la Georgia contiene i principi fondamentali difesi dal nostro Paese in quest'ambito, come quelli in materia di non-discriminazione, di libero trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento e di espropriazione<sup>2</sup>. Rispetto agli APPI conclusi finora dalla Svizzera, l'Accordo con la Georgia contiene disposizioni aggiuntive per garantire la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la trasparenza nelle procedure d'arbitrato internazionale.

## **1.4 Valutazione**

Ex repubblica dell'ex-URSS e Paese indipendente dal 1991, nell'ultimo decennio la Georgia ha avviato importanti riforme economiche che mirano a un'ampia liberalizzazione. Gli sforzi compiuti le hanno permesso un tasso di crescita economica sostenuto, in media superiore al 9 per cento all'anno nel periodo 2004–2007. Il conflitto con la Russia e la debole crescita a livello mondiale hanno avuto ripercussioni negative sullo sviluppo economico del Paese tra il 2008 e il 2010. Nel 2011 e 2012 la Georgia ha di nuovo raggiunto tassi di crescita notevoli (rispettivamente 7,1 % e 6,1 %). Inoltre, nel *Doing Business Index* della Banca mondiale, la Georgia è passata dal 113° posto nel 2003 al 15° nel 2014 (stato: ottobre 2014).

Le esportazioni svizzere verso la Georgia hanno conosciuto un costante aumento negli ultimi anni, in particolare nel 2012, quando hanno quasi toccato i 50 milioni di franchi. I prodotti farmaceutici, i macchinari e gli strumenti medici sono i settori che hanno beneficiato del maggiore incremento. Le esportazioni dalla Georgia in Sviz-

<sup>1</sup> Cfr. messaggio del 22 settembre 2006 concernente gli Accordi di promozione e di protezione reciproca degli investimenti con la Serbia e Montenegro, la Guyana, l'Azerbaijan, l'Arabia Saudita e la Colombia, n. 1.3 (FF 2006 7767 7774)

<sup>2</sup> Ibidem

zera sono ancora modeste. Per quanto riguarda gli investimenti esteri, i flussi d'investimento tra il nostro Paese e la Georgia sono attualmente limitati.

In tale contesto l'Accordo con la Georgia aumenterà la certezza del diritto per gli investitori svizzeri già presenti o che intendono operare nel Paese e favorirà i flussi d'investimento tra le due Parti. L'accordo contiene standard di protezione moderni, che promuovono i flussi d'investimento e corrispondono al tempo stesso agli obiettivi dello sviluppo sostenibile prevedendo anche una maggiore trasparenza delle procedure di arbitrato.

## **1.5 Consultazione**

Secondo l'articolo 3 della legge del 18 marzo 2005<sup>3</sup> sulla consultazione (LCo), i trattati internazionali che non sottostanno a referendum e non riguardano interessi essenziali dei Cantoni non sono oggetto di una procedura di consultazione, a meno che non si tratti di progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. Il presente Accordo non sottostà a referendum (cfr. n. 5.3) e non concerne interessi essenziali dei Cantoni. L'Accordo, il cui contenuto e l'importanza finanziaria, politica ed economica corrispondono essenzialmente a quelli di altri APPI conclusi in precedenza dalla Svizzera<sup>4</sup>, non riveste una portata particolare ai sensi della LCo. La sua esecuzione non è affidata a organi esterni all'Amministrazione federale. Per tali motivi, non è stato necessario organizzare una procedura di consultazione.

## **2 Commento ai singoli articoli**

### *Preambolo*

Descrivendo l'oggetto e gli obiettivi della cooperazione tra le Parti contraenti, il preambolo fornisce le linee guida per l'interpretazione dell'Accordo. In esso si legge che la creazione di condizioni favorevoli per gli investimenti bilaterali e la protezione di questi ultimi va di pari passo con gli altri obiettivi perseguiti dagli Stati per il benessere della propria popolazione. L'Accordo ravvisa la necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti per promuovere la prosperità economica e lo sviluppo sostenibile dei due Stati, obiettivo che le Parti intendono perseguire nel rispetto delle norme riguardanti la salute, la sicurezza, il lavoro e l'ambiente. Sottolineando il sostegno reciproco delle politiche in materia di investimenti, ambiente e lavoro, le Parti riaffermano il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Le Parti incoraggiano inoltre gli investitori a rispettare le norme e i principi di responsabilità sociale d'impresa riconosciuti a livello internazionale. Infine, esse confermano il loro impegno nella prevenzione e nella lotta alla corruzione.

<sup>3</sup> RS 172.061

<sup>4</sup> FF 2006 7767

*Art. 1* Definizioni

L'articolo 1 dell'Accordo contiene le definizioni dei principali termini utilizzati nell'Accordo, in particolare le nozioni di investimento, di redditi e di investitore (persona fisica o giuridica) e la nozione di territorio delle Parti contraenti. In questa disposizione è contemplato anche il principio del controllo dell'investimento ad opera di un investitore dell'altra Parte contraente (par. 1 lett. c), vale a dire che anche gli investimenti indiretti sono coperti dall'Accordo. Di conseguenza, un ente giuridico non costituito secondo la legislazione di una Parte contraente ma effettivamente controllato da persone fisiche o da persone giuridiche di una Parte contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo.

*Art. 2* Campo d'applicazione

Secondo questa disposizione, l'Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alla sua legislazione, da investitori dell'altra Parte contraente, anche prima della sua entrata in vigore. Non si applica alle controversie risultanti da eventi anteriori alla sua entrata in vigore.

*Art. 3* Promozione, autorizzazione

Il paragrafo 1 sottolinea la volontà di ciascuna Parte contraente di promuovere gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio. Il paragrafo 2 sancisce l'impegno delle Parti a facilitare, conformemente alla propria legislazione, il rilascio delle necessarie autorizzazioni relative agli investimenti, in particolare per l'esecuzione di contratti di licenza, d'assistenza commerciale e per le attività di consulenti e di esperti. In base al paragrafo 3, le Parti contraenti riconoscono che è inappropriato indebolire o abbassare il livello di protezione previsto dalle proprie leggi, regolamentazioni e norme in materia di salute, sicurezza, lavoro e ambiente al solo fine di promuovere gli investimenti. Si tratta di una nuova disposizione che non figurava negli APPI conclusi finora dalla Svizzera e mira a una maggiore coerenza con lo sviluppo sostenibile.

*Art. 4* Protezione, trattamento

Le Parti contraenti si impegnano a garantire agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un *trattamento giusto ed equo*, nonché una protezione e una sicurezza integrali (par. 1).

I paragrafi 2 e 3 prevedono la concessione del *trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita* sia agli investimenti sia agli investitori stessi, ad eccezione (par. 4) dei privilegi accordati a uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un'unione doganale o di un mercato comune o di un accordo per evitare la doppia imposizione (par. 4). Si precisa infine che il trattamento della nazione più favorita derivante da questo articolo non comprende i meccanismi di risoluzione delle controversie relative agli investimenti previsti dal presente Accordo o da altri accordi internazionali stipulati dalla Parte contraente interessata (par. 5). Ciò significa che un investitore non può rivendicare l'applicazione di norme procedurali derivanti da un altro accordo internazionale nel caso di una procedura arbitrale tra investitore e Stato secondo l'articolo 10.

*Art. 5* Libero trasferimento

Il paragrafo 1 garantisce il libero trasferimento degli importi relativi all'investimento di un investitore dell'altra Parte contraente, in particolare dei redditi, dei rimborsi di prestiti, degli apporti supplementari di capitale necessari al mantenimento o allo sviluppo dell'investimento e dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell'investimento. Il paragrafo 2 precisa che sono ammesse l'applicazione in buona fede delle legislazioni delle Parti contraenti in materia fiscale e di protezione dei creditori e l'attuazione di decisioni giudiziarie o amministrative.

*Art. 6* Espropriazione, indennizzo

Eventuali misure di espropriazione, nazionalizzazione o qualsiasi altra misura analoga o con effetti equivalenti sono possibili soltanto se le Parti contraenti osservano le condizioni previste, quali l'esistenza di un interesse pubblico, la non-discriminazione, la conformità alle prescrizioni legali e il versamento all'investitore di un indennizzo effettivo e adeguato, che ammonterà al valore di mercato dell'investimento e sarà versato senza indugio.

In caso di perdite causate da conflitti armati o disordini civili (par. 2), l'investitore beneficia di un trattamento conforme alle disposizioni dell'articolo 4, tra cui il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita. Quest'ultima disposizione non è tuttavia applicabile alle perdite causate da un conflitto anteriore all'entrata in vigore dell'Accordo, conformemente all'articolo 2.

*Art. 7* Principio di surrogazione

La surrogazione nei diritti dell'investitore riguarda il caso del pagamento effettuato in virtù di un contratto di assicurazione contro i rischi non commerciali stipulato da un investitore di una Parte contraente.

*Art. 8* Rifiuto di concedere vantaggi

Una Parte contraente può rifiutarsi di concedere i vantaggi derivanti dall'Accordo a un investitore dell'altra Parte contraente e ai suoi investimenti se si tratta di una persona giuridica di quest'ultima che non esercita un'importante attività commerciale sul territorio dell'altra Parte contraente e se è detenuta o controllata da persone di uno Stato terzo o della Parte contraente che nega la concessione di vantaggi.

*Art. 9* Diritto di regolamentare

Il paragrafo 1 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non impediscono alle Parti contraenti di adottare misure compatibili con l'Accordo che perseguano l'interesse pubblico, in particolare in materia di salute, sicurezza, lavoro e ambiente. Ciò significa che devono essere rispettati alcuni principi fondamentali, vale a dire i principi di non-discriminazione e di proporzionalità. Inoltre, le misure adottate non devono essere attuate in maniera arbitraria o costituire una restrizione dissimulata degli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente (par. 2). Questa è una nuova disposizione che non figurava negli APPI conclusi finora dalla Svizzera e che persegue la coerenza con lo sviluppo sostenibile.

*Art. 10* Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

Secondo questo primo tassello del meccanismo di risoluzione delle controversie, l'investitore e lo Stato ospitante devono adoperarsi, in un primo tempo, per risolvere la controversia in via amichevole (par. 1). Se non si giunge a una soluzione, l'investitore può affidarsi alle giurisdizioni competenti del Paese ospitante o rivolgersi all'arbitrato internazionale; in quest'ultimo caso può scegliere tra l'arbitrato internazionale secondo le norme del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (CIRCI)<sup>5</sup> e l'arbitrato *ad hoc* presso un tribunale costituito secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) (par. 2).

In caso di arbitrato internazionale (CIRCI o UNCITRAL) si applica il nuovo regolamento dell'UNCITRAL sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stati fondato su trattati, in vigore dal 1° aprile 2014 (par. 3). Si tratta del primo APPI della Svizzera (e, per quanto noto, del primo APPI a livello mondiale) con un rinvio a tale regolamento che prevede una maggiore trasparenza in merito alle procedure di arbitrato. Pertanto, tutti i documenti importanti quali notifiche d'arbitrato, atti scritti e altre dichiarazioni o conclusioni scritte delle parti in causa nonché ordinanze, decisioni e sentenze del tribunale arbitrale sono messe a disposizione del pubblico. In linea di principio le udienze del tribunale arbitrale sono pubbliche e quest'ultimo può autorizzare terzi a presentare osservazioni scritte (*amicus curiae briefs*). Tale regolamento prevede tuttavia delle eccezioni alla trasparenza nel caso di informazioni confidenziali o protette quali le informazioni commerciali riservate o le informazioni la cui divulgazione comprometterebbe l'applicazione delle leggi.

Il consenso delle Parti a sottoporre all'arbitrato internazionale le controversie sugli investimenti è espressamente sancito nell'Accordo (par. 4). Questa parte del meccanismo di risoluzione delle controversie non potrà più essere invocata se sono trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui è venuto a conoscenza o sarebbe dovuto venire a conoscenza dei fatti all'origine della controversia (par. 5). Infine, la sentenza arbitrale è considerata definitiva e vincolante per le parti in causa ed è eseguita conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata (par. 9).

*Art. 11* Controversie tra le Parti contraenti

Il secondo tassello del meccanismo di risoluzione delle controversie concerne l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo. Anche per le controversie di tale natura sono previste due fasi: la conduzione di consultazioni (par. 1) e, in assenza di una soluzione amichevole, il ricorso a un tribunale arbitrale, costituito secondo le disposizioni del presente articolo (par. 2-7).

*Art. 12* Altri obblighi

Gli obblighi del Paese ospitante derivanti dalla legislazione nazionale o dal diritto internazionale che risultano più favorevoli per gli investimenti degli investitori dell'altra Parte rispetto al trattamento previsto dall'Accordo devono essere rispettati (par. 1).

<sup>5</sup> Istituzione autonoma fondata dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 (RS 0.975.2) e appartenente al gruppo della Banca Mondiale.

Gli obblighi specifici contratti dallo Stato ospitante nell'esercizio della sua autorità sovrana nei confronti di un investimento effettuato sul suo territorio da un investitore dell'altra Parte contraente e sui quali l'investitore poteva contare in buona fede nel momento in cui ha effettuato o modificato l'investimento – ad esempio i contratti con i quali lo Stato ospitante concede a un investitore prestazioni o condizioni particolari, soprattutto in materia di trattamento fiscale – devono essere rispettati (par. 2). Questa disposizione permette all'investitore di far valere, fondandosi sull'Accordo, obblighi dello Stato ospitante che possono avere influito in modo decisivo sulla sua decisione di operare l'investimento in questione.

*Art. 13*                    Modifiche ed emendamenti

Le Parti contraenti possono, di comune accordo, apportare modifiche o emendamenti al presente Accordo.

*Art. 14*                    Disposizioni finali

L'Accordo è concluso per una durata iniziale di dieci anni ed è rinnovabile tacitamente per periodi di due anni, a meno che non sia denunciato da una delle Parti contraenti con una notifica scritta all'altra Parte contraente con un preavviso di sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di un periodo successivo. In caso di denuncia dell'Accordo, le disposizioni degli articoli 1–11 saranno ancora applicate per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della sua scadenza.

*Protocollo*

L'Accordo è corredato di un protocollo in cui si precisa che, in caso di surrogazione nei diritti dell'investitore in virtù di un contratto di assicurazione, non è autorizzato il doppio indennizzo dell'investitore. Il protocollo specifica inoltre, in relazione all'articolo 10 paragrafo 7 («la Parte contraente che è parte in causa non può eccepire la sua immunità»), che il riferimento all'immunità riguarda chiaramente l'immunità giurisdizionale.

### **3**                            **Ripercussioni**

#### **3.1**                        **Ripercussioni per la Confederazione**

##### **3.1.1**                    **Ripercussioni finanziarie**

La conclusione dell'Accordo non ha alcuna ripercussione sulle finanze della Confederazione. Non si può tuttavia escludere che la Svizzera sia un giorno coinvolta – dalla Georgia o da un investitore georgiano – in una procedura di risoluzione delle controversie contro l'altra Parte contraente (cfr. n. 2 art. 10 e 11) o sia chiamata ad avviare una procedura formale di risoluzione delle controversie per far valere i suoi diritti, il che potrebbe avere determinate ripercussioni finanziarie. In tal caso spetterebbe al nostro Consiglio stabilire chi debba farsi carico di tali spese.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Cfr. messaggio 22 settembre 2006, n. 3.1, nota 10 (FF 2006 7767 7784).

### **3.1.2 Ripercussioni per il personale**

La conclusione dell'Accordo non ha alcuna ripercussione sul personale della Confederazione.

### **3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

La conclusione dell'Accordo non ha alcuna ripercussione sulle finanze e sull'effettivo del personale dei Cantoni e dei Comuni.

### **3.3 Ripercussioni per l'economia**

L'importanza economica degli APPI risiede nel fatto che essi forniscono una base di diritto internazionale pubblico alle nostre relazioni d'investimento con i Paesi partner, accrescendo la certezza giuridica degli investitori e riducendo il rischio che vengano discriminati o svantaggiati in altro modo.

L'impatto economico degli accordi di protezione degli investimenti non può essere quantificato in base ai modelli di valutazione applicati alle convenzioni di doppia imposizione o agli accordi di libero scambio, per i quali sono disponibili dati cifrati in materia di dazi doganali o entrate fiscali. Come già detto, l'importanza economica di tali accordi si fa sempre maggiore con l'avanzare della globalizzazione, in particolare per la Svizzera viste le dimensioni ridotte del mercato interno. Sostenendo le nostre imprese – specialmente le PMI – che affrontano la concorrenza internazionale investendo all'estero, gli APPI rafforzano la competitività della piazza economica svizzera.

### **3.4 Ripercussioni per la società e l'ambiente**

Il concetto di sostenibilità richiede una presa in considerazione equilibrata di tre dimensioni: la capacità economica, la responsabilità ecologica e la solidarietà sociale.<sup>7</sup> Benché l'obiettivo prioritario degli APPI come strumenti di politica economica esterna sia la dimensione economica, questi accordi tengono conto anche della dimensione sociale e ambientale e quindi delle esigenze in materia di sostenibilità.

L'attività economica richiede risorse e manodopera, il che produce degli effetti sull'ambiente e sulla società. Il concetto di sostenibilità implica l'esigenza di rafforzare la capacità economica e il benessere, mantenendo tuttavia l'impatto ambientale e il consumo di risorse a un livello ragionevole a lungo termine, o di raggiungere tale livello, ma anche di garantire o migliorare la coesione sociale.<sup>8</sup> L'estensione dell'influenza degli investimenti sulle norme ambientali negli Stati contraenti è determinata, da un lato, dalla legislazione nazionale e, dall'altro, dai settori nei quali sono effettuati gli investimenti (ad es. investimenti secondo metodi di produzione rispettosi dell'ambiente o in settori con un maggiore impatto ambientale). Favorendo

<sup>7</sup> Rapporto del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009, n. 1.5 (FF 2010 393 429).

<sup>8</sup> Rapporto del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009, n. 1.1 (FF 2010 393 406).



il trasferimento di capitale, tecnologie e know-how nei Paesi in via di sviluppo e in transizione si creano posti di lavoro, il che si ripercuote positivamente sull'economia locale e mira a favorire lo sviluppo sostenibile.

L'Accordo con la Georgia contiene disposizioni finalizzate ad attuare in modo coerente la dimensione economica e gli obiettivi sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile. Nel preambolo dell'Accordo le Parti contraenti riconoscono la necessità di ricorrere all'investimento per promuovere il loro sviluppo sostenibile e si dicono persuase di poter raggiungere gli obiettivi perseguiti dall'Accordo nel rispetto della legislazione relativa alla salute, alla sicurezza, al lavoro e all'ambiente, affermando al contempo il sostegno reciproco delle politiche in materia di investimenti, ambiente e lavoro a questo proposito. Le Parti confermano anche il loro impegno per il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Secondo l'articolo 2 dell'APPI, sono protetti solo gli investimenti effettuati in conformità con la legislazione dello Stato ospitante, inclusa quella in ambito sociale e ambientale. Inoltre, all'articolo 3 paragrafo 3 le Parti riconoscono che è inappropriato indebolire o abbassare il livello di protezione previsto dalle proprie leggi, regolamentazioni e norme in materia di salute e ambiente al solo fine di promuovere gli investimenti. Infine, secondo l'articolo 9, la possibilità per gli Stati contraenti di legiferare non è limitata dall'APPI, poiché le Parti sono libere di adottare misure d'interesse pubblico, anche in ambito ambientale. L'accordo protegge pertanto solo gli investimenti che rispettano la legislazione dello Stato ospitante, comprese le norme ambientali, e non impedisce alle Parti di mantenere o modificare i propri standard di protezione ambientale. L'inclusione di queste disposizioni nell'Accordo con la Georgia permette dunque di rafforzare la coerenza con lo sviluppo sostenibile.

#### **4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale**

##### **4.1 Programma di legislatura**

Il presente progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 2012<sup>9</sup> sul programma di legislatura 2011–2015 né nel decreto federale del 15 giugno 2012<sup>10</sup> sul programma di legislatura 2011–2015. È tuttavia conforme al tenore degli indirizzi politici 1 e 2, e in particolare all'obiettivo 10 («Lo sviluppo della strategia economica esterna prosegue») del programma di legislatura 2011–2015.

##### **4.2 Strategie nazionali del Consiglio federale**

Il presente Accordo si inserisce nella strategia di politica economica esterna esposta dal nostro Consiglio nel 2004<sup>11</sup> e nel 2011<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> FF 2012 305

<sup>10</sup> FF 2012 6413

<sup>11</sup> Rapporto del 12 gennaio 2005 sulla politica economica esterna 2004, n. 1 (FF 2005 949 962), n. 1

<sup>12</sup> Rapporto dell'11 gennaio 2012 sulla politica economica esterna 2011, n. 1 (FF 2012 623 640).

## **5 Aspetti giuridici**

### **5.1 Costituzionalità**

Il progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>13</sup> (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Infine, l'articolo 166 capoverso 2 Cost. conferisce all'Assemblea federale la competenza di approvarli, salvo che la loro conclusione sia di competenza del Governo in virtù di una legge o un trattato internazionale, fattispecie che non si presenta nel caso dell'Accordo in questione (cfr. anche gli art. 24 cpv. 2, della legge del 13 dicembre 2002<sup>14</sup> sul Parlamento (LParl) e 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997<sup>15</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)).

### **5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

L'Accordo non contiene disposizioni che rimettano in discussione gli impegni internazionali esistenti, neppure in materia sociale e ambientale.

### **5.3 Forma dell'atto**

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2), se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto e per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

Il presente Accordo può essere denunciato la prima volta dopo dieci anni e, in seguito, dopo ogni periodo di rinnovo automatico di due anni, rispettando un preavviso di sei mesi secondo l'articolo 14 dell'Accordo; non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e la sua attuazione, analogamente agli APPI conclusi finora dalla Svizzera, non richiede l'adozione di leggi federali. Resta da esaminare se quest'Accordo comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Per analogia con l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

L'Accordo contiene disposizioni che stabiliscono norme di diritto conformemente all'articolo 22 capoverso 4 LParl. Per quanto riguarda la sua importanza, le vostre Camere hanno deciso<sup>16</sup>, in sede di trattazione del messaggio del Consiglio federale del 22 settembre 2006<sup>17</sup>, che gli APPI il cui contenuto è analogo a quello degli APPI conclusi in precedenza e che non comportano nuovi obblighi importanti non sotto-

<sup>13</sup> RS 101

<sup>14</sup> RS 171.10

<sup>15</sup> RS 172.010

<sup>16</sup> Boll. Uff. 2006 S 1169; Boll. Uff. 2007 N 837

<sup>17</sup> FF 2006 7767

stanno al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali. La maggior parte delle disposizioni dell'Accordo con la Georgia corrisponde a quelle di altri APPI conclusi in precedenza dalla Svizzera. Le disposizioni supplementari sullo sviluppo sostenibile e sulla trasparenza nelle procedure d'arbitrato internazionale (art. 3 par. 3, art. 9 e art. 10 par. 3) si inseriscono nel contesto dello sviluppo continuo della prassi seguita dalla Svizzera in materia di negoziazione di APPI. L'inclusione di queste disposizioni, che costituiscono una precisazione dell'attuale concezione degli APPI, è finalizzata a evitare un'interpretazione estensiva in caso di eventuali procedure di risoluzione delle controversie. Si tratta di una concezione già adottata dalla Svizzera negli APPI conclusi finora. Per quanto riguarda la disposizione sulla trasparenza nelle procedure d'arbitrato internazionale, essa non modifica i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'Accordo, che corrispondono a quelli previsti negli APPI già stipulati dalla Svizzera. Queste disposizioni aggiuntive non comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Di conseguenza, l'Accordo ha una portata economica, giuridica e politica sostanzialmente simile a quella degli APPI conclusi negli ultimi anni dalla Svizzera e non determina nuovi impegni importanti per la Svizzera.

Tuttavia, questa prassi di escludere il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali «standard» è attualmente oggetto di riesame da parte del nostro Consiglio, in particolare per quanto riguarda la sua conformità con l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Si analizza l'opportunità di allinearsi alla nuova prassi adottata in materia di accordi contro le doppie imposizioni, che il nostro Collegio propone ormai di sottoporre sempre al referendum facoltativo.

Nella misura in cui il presente Accordo soddisfa i criteri della prassi attuale per non essere soggetto al referendum, il nostro Consiglio propone di non sottoporre il decreto federale che approva il presente Accordo al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, il decreto in questione è emanato sotto forma di decreto federale semplice.



**che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Georgia  
concernente la promozione e la protezione reciproca  
degli investimenti**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del ... gennaio 2015<sup>2</sup>  
allegato al rapporto sulla politica economica esterna 2014,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> L'Accordo del 3 giugno 2014<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Georgia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

**Art. 2**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2015 ...

<sup>3</sup> RS ...; FF 2015 ...